

Tribunale di Siracusa sez. II sent. 24 gennaio 2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice d'Appello, all'udienza del 24.1.2024, esaurita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 6 del d.lgs. 250/2011, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g.93/2021 promossa da:

V. F. (C.F. ..), in proprio e nella qualità di I.r.p.t. della F.

S.n.c. amministratrice del Condominio "Palazzina I.", rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pennuto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, viale S.;

CONDOMINIO PALAZZINA I. (C.F. ..), in persona del suo amministratore

p.t., F. S.n.c., in persona del suo I.r.p.t. Dott. A. R., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pennuto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Siracusa, viale S.;

APPELLANTI

contro

COMUNE DI SIRACUSA (P.I. ..), in persona del Sindaco p.t. con sede in Siracusa, Piazza D.;

APPELLATO-CONTUMACE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con originario ricorso depositato in data 9.12.2019, V. F. n.q. di r.l.p.t. della F. S.n.c., nonché il Condominio Palazzina I. in persona del suo amministratore p.t., hanno proposto opposizione ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981 avverso l'ordinanza n. 142/2019 (verbale n. (omissis) del 5.3.2019, prot. n. (omissis)), emessa dal Dirigente della Polizia Municipale di Siracusa in data 8.11.19, di ingiunzione del pagamento dell'importo di Euro 600,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 8 dell'ordinanza sindacale n. 1 dell'8.1.19 così contestata: "i condomini del Condominio P. di Via T. conferivano frazioni di rifiuti non differenziali nel carrellato del vetro, (...)".

Parte opponente ha lamentato, in primo grado, la nullità dell'ordinanza opposta per irregolarità della notifica, incompetenza dei soggetti sottoscrittori, difetto di motivazione, mancata individuazione dell'effettivo trasgressore, deducendo in ogni caso l'inconfigurabilità di alcuna responsabilità solidale in capo al Condominio ex art 3 della legge n. 689/1981.

Con sentenza n. 853/2020 depositata in data 20.10.2020, nel procedimento iscritto al numero 3490/2019, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato l'opposizione, rilevando l'infondatezza delle censure articolate, con conferma del provvedimento impugnato.

Avverso l'indicata pronuncia, hanno proposto appello V. F. n.q. di r.l.p.t. della F. S.n.c. nonché il Condominio Palazzina I. in persona del suo amministratore p.t., deducendo i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c. come modificato dall'art. 1, L. 40/2006: violazione dell'art. 6 e ss. della legge 23 novembre 1981, n. 689 in ordine all'individuazione dell'effettivo trasgressore;
- Contraddittorietà ed insufficienza di motivazione ex art 339 c.p.c.: difetto di motivazione in ordine all'identificazione del trasgressore ed alla responsabilità solidale del Condominio;

Violazione delle norme in materia di onere della prova.

L'appellato Comune di Siracusa, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e la decisione ex art. 429 cpc.

Tanto premesso, l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.52014 n. 9936; Cass. 28.52014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

L'appello è fondato.

Va premesso che l'art 8 dell'ordinanza sindacale del Comune di Siracusa n. 1/2019 - emessa in data 8.01.2019, anche in attuazione dell'ordinanza dell'11.12.2018, n. 8, del Presidente della Regione Sicilia e tutela dell'igiene urbana e del decoro

urbano - , prevede espressamente che "Nelle zone dove è stata avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata "porta a porta.. è vietato il conferimento e lo smaltimento frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata, con il sistema domiciliare porta a porta, devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori e/o sacchi, con le modalità e la tempistica indicati nell'ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente n. 1/2018 e s.m.i." e che "I contenitori e/o sacchi non devono, in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. E' fatto divieto. (...) di conferire i rifiuti nei contenitori e/o sacchi diversi da quelli per i quali sono destinati o con modalità diverse di conferimento (. ..)".

La violazione della citata disposizione è stata contestata, da parte degli agenti accertatori, a V. F. nella qualità di rappresentante legale della società F. Snc, amministratrice del condominio "Palazzina I."

Ebbene, nel caso di specie manca la prova circa la materiale riferibilità dell'infrazione ad alcuno dei condomini del condominio Palazzina I., stante il difetto di contestazione immediata.

L'odierno appellante già in primo grado ha evidenziato come i carrellati in dotazione al Condominio per la raccolta dei rifiuti fossero allocati in un'area aperta al pubblico, non recintata per consentire il transito dei pedoni, con la conseguente possibilità, per ciascun passante di abbandono indiscriminato di rifiuti, anche indifferenziati, o di conferimento in contenitori errati.

In mancanza della prova della riferibilità della condotta ad un appartenente alla compagine condominiale, deve ritenersi come la sanzione sia stata emessa a carico del Condominio "Palazzina I." esclusivamente sulla presunzione di una responsabilità oggettiva, per il solo fatto di essere il fruitore dei carrellati.

Tale arbitraria attribuzione di responsabilità confligge con l'art. 3 della Legge n. 689 del 1981 che delinea l'elemento soggettivo necessario affinché la sanzione sia legittima, affermando che "Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa": tale norma stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo ed impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso, non essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione irrogata, che siano accertati i soli estremi oggettivi.

In ogni caso, in punto di onere della prova, basti richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria va mantenuto il principio secondo il quale l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice; spetta, quindi,

ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti, impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prima dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria." (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 23.02.2018, n. 4424).

Nel caso di specie, non essendo stata identificata la persona responsabile dell'errato conferimento (che ben potrebbe essere soggetto estraneo al Condominio) deve dunque ritenersi come l'amministrazione non abbia assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante, in online ai fatti costitutivi della violazione contestata.

Né può dirsi che l'Amministrazione si sia avvalsa di presunzioni al fine di provare i fatti di causa, stante la mancata costituzione in giudizio, in primo ed in secondo grado.

Va infine segnalato, per ragioni di completezza espositiva ed a supporto delle superiori motivazioni, l'orientamento di legittimità di recente affermatosi, alla cui stregua "L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti, propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'articolo 6, della legge 689/1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale" (Cass., Sez. Civ. II, 24.10.2023, n. 29511).

L'appello va dunque accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 142/2019, emessa dal Dirigente della Polizia Municipale di Siracusa in data 8.11.19 (nonché del prodromico verbale di accertamento e contestazione n. (omissis) del 15.3.2019, prot n. (omissis))

I superiori rilievi esonerano dall'esame degli ulteriori profili di censura, da ritenersi assorbiti.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, individuati secondo lo scaglione valoriale di riferimento (determinato in base all'importo della sanzione), nei medi.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, definitivamente pronunciando nella causacivile di appello n. RG. 93/2021:

- accoglie l'appello proposto da V. F. n.q. di l.r.p.t della F. S.n.c. amministratrice del condominio "Palazzina I." e dal Condominio "Palazzina I." avverso la sentenza n. 853/2020, pronunciata in data 20.10.2020 dal Giudice di Pace di Siracusa nel proc. n. 3490/2019, per le ragioni di cui in motivazione·

- per l'effetto, in riforma dell'indicata sentenza, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 142/2019, emessa dal Dirigente della Polizia Municipale di Siracusa in data 8.11.19 (nonché il prodromico verbale di accertamento e contestazione n. (omissis) del 15.3.2019, prot n. (omissis));

- Condanna il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti (costituiti con unico difensore), che liquida in € 43,00 per spese vive di primo grado, € 350,00 per compensi per il primo grado ed € 64,50 per spese vive, € 670,00 per compensi per il secondo grado, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 C.p.c.

Così deciso in Siracusa 24.1.2024

Il Giudice

dott.ssa Maria Cristina Di Stazio